

IL FUNZIONARIO
Emanuela ANIOLA

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale



ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di seguito denominato "Codice del Terzo settore", una associazione di promozione sociale denominata "Genoa Club AMT APS" di seguito denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Genova (GE), e la cui durata è fissata sino al 31/12/2060. L'acronimo APS dovrà essere utilizzato una volta perfezionata l'iscrizione Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; a seguito di tale ultima iscrizione, se ritenuto opportuno, si potrà utilizzare la locuzione "Ente del Terzo Settore", ed il relativo acronimo ETS.

ART. 2

(Scopo sociale, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art 5 del Dlgs 117/2017.

L'associazione ha per oggetto l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato; inoltre, l'associazione potrà organizzare e gestire attività turistiche di interesse culturale e sociale, ed attività sportive dilettantistiche.

In particolare, l'Associazione si propone di creare un gruppo di fede genoana, e di organizzare la tifoseria a sostegno del Genoa 1893 spa, e promuovere incontri, iniziative ricreative, culturali atte ad accrescere la conoscenza della società e delle sue attività, e a promuovere di conseguenza l'attaccamento ai colori della stessa, in particolare fra i giovani e giovanissimi.

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, altre attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.

L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale; potrà realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o

attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che intendono partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai dipendenti AMT ed ai loro familiari.

Chiunque intenda essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda d'ammissione scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- in caso di minore d'età la domanda sarà sottoscritta da un soggetto esercitante la responsabilità genitoriale

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, comunicarla all'interessato con la relativa motivazione; in tal caso l'interessato può, entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, proporre istanza all'Assemblea dei soci.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di:

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;



- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, che non versa nei termini la quota associativa, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere per qualsiasi motivo all'associazione non possono chiedere la restituzione delle quote associative e di eventuali contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:



- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se obbligatorio per legge;
- Revisore legale, se obbligatorio per legge;

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, e in regola con le quote annuali associative.

Ciascun associato ha un voto

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati; qualora il numero degli associati fosse non inferiore a 500, ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di 5 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea, su iniziativa del Presidente, avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'associato mediante uno o più dei seguenti mezzi: posta ordinaria, mail, pec o qualunque altro mezzo elettronico idoneo a garantirne la ricezione, e contestualmente affisso nella bacheca presso la sede sociale e, se diverso, nel luogo di svolgimento delle attività sociali.

E' ammesso lo svolgimento dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, parzialmente o totalmente in audio/video conferenza, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca il Presidente e i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera in merito alle linee programmatiche proposte dal Consiglio Direttivo
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

A

- delibera sulla proposta di esclusione degli associati
- approva eventuale regolamento interno
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione, a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ART. 8 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
- b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
- c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;

L'Assemblea straordinaria delibera su:

- modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza $\frac{3}{4}$ degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione, a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima, con almeno un quarto degli associati, in proprio o per delega.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 9 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- Nomina al suo interno il Vice Presidente ed il Segretario
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- determinare la quota associativa annuale

- formulare i programmi di attività associativa, anche per le attività diverse da quelle di interesse generale, ma secondarie e strumentali rispetto alle stesse, sulla base delle linee programmatiche dallo stesso predisposte ed approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili da fornire all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e la proposta all'assemblea per l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- predisporre l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'assemblea
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 2 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, incluso il Presidente, compreso tra 5 e 15, nominati dall'Assemblea per la durata di quattro anni e sono rieleggibili.

La maggioranza dei consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Vice-Presidente, con relativo ordine del giorno, mediante mezzo idoneo a garantire la ricezione, almeno cinque giorni prima del suo svolgimento, e solamente con termine inferiore per motivazioni urgenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

E' ammesso lo svolgimento delle riunioni, parzialmente o totalmente in audio/video conferenza, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto; in tal caso Presidente e segretario dovranno trovarsi nello stesso luogo per la verbalizzazione della riunione

I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

A

ART. 10
(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice - Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11
(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.lgs 177/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



ART. 12
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art.31 del D.lgs 117/2017, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 16
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza il primo gennaio di ogni anno, in conformità agli artt. 13 e 14 del Dlgs 117/2017, e alla modulistica prevista dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.



ART. 17
(Libri)

Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17.c. 1 del D.Lgs. 117/17 l'associazione dovrà tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuti a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico tenuti a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali facendone richiesta scritta al C.D. che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 gg. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

ART. 18
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.



L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo comunque quanto previsto dall'art. 17 comma 5 del Dlgs 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.

ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

